

CONVENZIONE

Oggetto: Promozione di attività di volontariato con finalità di assistenza sociale e culturale tra il Parco archeologico di Pompei e l'Associazione Nazionale Carabinieri di Pompei.

TRA

il Direttore del Parco archeologico di Pompei, dr. Gabriel Johannes Zuchtriegel, nato a WEINGARTEN (Germania) il 24/06/1981 (ZCHGRL81H24Z112Q), in qualità di legale rappresentate p.t., domiciliato per la carica presso la sede del Parco Archeologico di Pompei, in via Plinio 26 — 80045 Pompei (Na) (di seguito, anche "PAP" o "Parco" o "Ente" o "Amministrazione")

E

l'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di POMPEI, con sede in Pompei, Prima Traversa di Viale Mazzini C.F. 90090030637, rappresentata dal M.M.A. Catello Capoluongo nato a Pompei il 03-06-1948 e ivi residente in via Fontanelle n.56 in qualità di Presidente della suddetta associazione (di seguito anche "Associazione" o "ANC");

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità

1. Le Parti si impegnano a promuovere e valorizzare il territorio di Pompei ed il suo Parco archeologico attraverso l'impegno di risorse umane, di strumenti e risorse adeguate.
2. Il Parco e l'ANC si impegnano a favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle sue peculiarità finalizzate alla realizzazione dei propri fini istituzionali senza porre in atto attività che assumano natura commerciale, se non quelle rientranti tra le attività strumentali al raggiungimento dei fini istituzionali stessi.
3. La presente Convenzione ha la finalità di instaurare un rapporto di duratura collaborazione tra il Parco e l'ANC di Pompei per assicurare attività che, attraverso la presenza e l'impegno dei volontari, possano migliorare la fruizione del Parco da parte della cittadinanza, assicurando il rispetto della legalità attraverso la prevenzione di comportamenti antisociali ed antiggiuridici.

Art. 2 Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha ad oggetto lo svolgimento di attività, complementari e non sostitutive dei servizi di competenza dell'Istituto, nei seguenti settori:

- a) Settore culturale e ricreativo: "osservazione e segnalazione" nelle aree del Parco Archeologico di libera fruizione;
- b) Settore sociale: assistenza ai turisti;
- c) Settore sicurezza: "osservazione e segnalazione" nelle aree del Parco Archeologico di libera fruizione ed eventuale allertamento delle forze di Polizia;

Art. 3

Referente della Convenzione

Il Parco nomina, come Funzionario responsabile delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, la dott.ssa Maria Antonella Brunetto. L'Associazione nomina, come referente per la presente Convenzione, il. M.M.A. Catello Capoluongo

Art. 4

Attività previste

La Convenzione prevede che le attività dei volontari dell'Associazione si svolgano presso il Parco in occasione:

1. della prima domenica del mese con ingresso gratuito;
2. di particolari manifestazioni ed eventi organizzati all'interno del Parco, anche in orari serali.

Le attività si svolgeranno prevalentemente nell'area esterna compresa tra Piazza Anfiteatro l'area adiacente alla biglietteria, nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 per le attività ordinarie;
- per le attività serali si rinvia all'art. 5 di cui infra.

Eventuali e ulteriori attività saranno oggetto di specifiche appendici alla, presente convenzione.

Nell'esercizio dei propri compiti e delle attività, i volontari dell'ANC di Pompei devono, con presenza esperta e rassicurante, dissuadere e prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole del senso civico e del buon costume, con riferimento all'uso collettivo dei luoghi a loro affidati, esimendosi da ogni forma di azione repressiva e/o impositiva.

Art. 5

Programma operativo

In riferimento a quanto previsto dalla presente Convenzione e a quanto oggetto di future eventuali appendici, sarà predisposto dai referenti, prima dell'inizio delle attività, un programma operativo.

Eventuali modifiche al programma operativo dovranno essere formalmente concordate tra le Parti.

Il programma operativo dovrà ulteriormente specificare:

- giorni e orari di attività;
- aree di attività;
- attività da svolgere;
- numero e nominativi dei volontari presenti;
- modalità di coordinamento con il referente e con il personale del Parco. Il Parco fornirà tutte le informazioni necessarie ai volontari per svolgimento delle attività previste dal programma operativo.

I referenti verificheranno i risultati del programma con incontri periodici.

Art. 6

Personale volontario

Per lo svolgimento delle attività o prestazioni di cui sopra l'Associazione Nazionale Carabinieri si avvale della disponibilità dei soci volontari, la cui opera viene svolta gratuitamente.

Il personale "volontario" da impiegare sarà munito di cartellino di riconoscimento e di specifica uniforme identificativa, come previsto dall'A.N.C., e articolerà le prestazioni secondo la disponibilità dei soci dell'Associazione e in base alle modalità ed i tempi stabiliti nel programma operativo.

Art. 7

Assicurazione

L'A.N.C. garantisce che i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente Convenzione siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dal D.M. 2 febbraio 1992 e dall'art. 4 della Legge n. 266/1991.

Il Parco potrà recedere in ogni momento dalla presente "Convenzione qualora accerti e documenti reiterate inadempienze dei compiti devoluti all'A.N.C.

Art. 8

Dispositivi di protezione individuale

Sulla base del programma operativo, predisposto concordemente tra le Parti, il Parco offre la propria disponibilità all'acquisto di giacche a vento invernali a completamento della divisa dei volontari, fino ad un massimo di otto.

Art. 9

Validità

Il Presente atto ha validità di anni 1(uno) dalla data di sottoscrizione, tacitamente rinnovabile senza la stipula di una nuova convenzione, salvo diversa ed espressa indicazione di una delle parti. Il Parco si riserva comunque la facoltà di recedere dalla presente convenzione, con preavviso scritto da comunicarsi entro 30 giorni dalla scadenza della stessa.

Art. 10

Registrazione

Per tutto quanto non previsto nella presente "Convenzione" si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, per altro esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 della Legge 11/08/1991 n. 266.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) le Parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio competente e successivamente presso l'archivio generale dell'Ente.

Art. 12

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire a mezzo mail ai seguenti indirizzi: pa-pompei@pec.cultura.gov.it; pompei@sezioni-anc.it.

Pompei lì, data dell'ultima delle sottoscrizioni digitali

Parco Archeologico di Pompei
Gabriel Zuchtriegel

ANC
M.M.A. Catello Capoluongo